

L.R. 42/1996, art. 18

B.U.R. 24/2/2021, n. 8

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 12 febbraio 2021, n. 013/Pres.

Regolamento del Parco naturale regionale delle Dolomiti Friulane.

CAPO I
Norme generali

Art. 1
(Norme generali)

1. Le norme del presente regolamento sono articolate in conformità all'articolo 18 della legge regionale 30 settembre 1996, n. 42 (Norme in materia di parchi e riserve naturali regionali), per materia, disciplina ed attività svolte all'interno del Parco e riferite, ove necessario, alla sua zonizzazione, come individuata nel Piano di Conservazione e Sviluppo (PCS).

2. Il presente regolamento ha valore per l'intero territorio del Parco naturale regionale delle Dolomiti Friulane ed è attuato dall'Ente parco, sottoposto al controllo e vigilanza della Regione ai sensi dell'articolo 19, comma 1, della legge regionale 42/1996.

3. Ove non diversamente specificato, il Direttore del parco provvede all'attuazione delle norme del regolamento di competenza dell'Ente parco, in conformità all'articolo 29, comma 1, della legge regionale 42/1996.

4. L'attività edilizia è disciplinata dalle norme di attuazione, contenute nel PCS, in conformità all'articolo 13 della legge regionale 42/1996.

5. In attuazione di quanto previsto dall'articolo 19 della legge regionale 42/1996 è attribuito all'Ente parco il compito di provvedere, con proprio personale, allo svolgimento delle pratiche amministrative relative ad autorizzazioni, incentivi ed indennizzi, previsti dal presente regolamento.

CAPO II
Disciplina dell'esercizio delle attività consentite

Art. 2
(Attività agricole)

1. Sono consentite le ordinarie pratiche agricole. È promossa la diffusione di colture attuate secondo metodi di produzione biologica e biodinamica, nonché la coltivazione di specie e varietà locali, anche quali miglioramenti ambientali a fini faunistici.

2. Il PCS individua come obiettivo primario la conservazione e il miglioramento dello stato di conservazione degli habitat pratici di interesse comunitario, da attuarsi mediante l'incentivazione allo sfalcio dei medesimi. A tal fine è istituito un fondo di incentivazione ed è stabilito un premio per ogni sfalcio ed asporto, come determinato con specifico Regolamento approvato del Consiglio Direttivo.

3. L'Ente gestore valuta, di volta in volta, la necessità di tale asporto. Il premio è corrisposto al proprietario, ovvero ai soggetti aventi altro titolo legittimo di utilizzazione e godimento. Il premio non è cumulabile con altre forme di incentivazione riferite allo sfalcio dei prati stabili ed è erogato successivamente alla verifica, da parte dell'Ente parco, dell'avvenuto sfalcio ed asporto, qualora previsto, da parte del richiedente.

Art. 3
(Attività selvicolturali)

1. La gestione dei boschi di proprietà pubblica è attuata mediante il Piano di Gestione Forestale (PGF) di cui alla legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 (Norme in materia di risorse forestali) redatto seguendo i dettami della selvicoltura naturalistica e tenuto conto delle indicazioni contenute nel PCS, ed in particolare delle "Linee guida per la redazione dei piani di gestione forestale", Appendice 3 delle Norme tecniche di attuazione del PCS, e di altri piani di settore approvati dall'Ente parco. Gli interventi selvicolturali devono prioritariamente essere rivolti alla conservazione e al miglioramento della funzionalità dei singoli sistemi forestali applicando tecniche a minimo impatto ambientale, soprattutto per quanto riguarda le utilizzazioni e le interferenze con un armonico sviluppo quali-quantitativo della fauna autoctona.

2. Tutti i nuovi PGF devono contenere l'individuazione della viabilità forestale principale - strada forestale - esistente e di progetto, secondo quanto previsto dal PCS. Per la nuova viabilità devono essere descritte le tipologie costruttive e le precauzioni previste per limitare l'impatto sull'ambiente e sul paesaggio.

3. Ogni Progetto di Riqualificazione Forestale Ambientale (PRFA), anche qualora fosse cambiato il nome in *juris* dello strumento, deve individuare le vie d'esbosco: piste o impianti a fune ed eventuali limitazioni temporali nell'esecuzione dei lavori di utilizzazione al fine di evitare disturbi e danni alla fauna nel periodo della riproduzione.

4. Su richiesta dell'Autorità forestale territorialmente competente l'Ente parco collabora per la stesura del verbale delle direttive relativo ai PGF, nonché per i PRFA di cui al comma 3. sui quali è tenuto ad esprimersi con parere vincolante.

5. L'Ente parco promuove la formazione di imprenditorie boschive o utilizzatori privati di boschi, al servizio della proprietà privata, finalizzate alla razionale ed economica utilizzazione delle risorse forestali.

6. Le utilizzazioni forestali di boschi di proprietà privata possono avvenire solamente nella zona RG di tutela generale nel rispetto del regolamento di cui all'articolo 95 della legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 (Norme in materia di risorse forestali), emanato con decreto del Presidente della Regione 28 dicembre 2012, n. 274/Pres. (Regolamento forestale in attuazione dell'articolo 95 della legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 (Norme in materia di risorse forestali)), di seguito "Regolamento forestale". Al fine di una corretta utilizzazione forestale, il proprietario può avvalersi della consulenza di tecnici messi a disposizione

dall'Ente parco. Tramite il proprio personale, l'Ente parco collabora con le Stazioni forestali per la migliore e più consona applicazione del Regolamento forestale. Eventuali interventi selvicolturali nella zona di tutela naturalistica RN potranno avvenire con le modalità che verranno stabilite di volta in volta dall'Ente parco, in armonia con le finalità di tutela della zona RN.

Art. 4
(Attività di pascolo)

1. Per i pascoli e le malghe di proprietà pubblica, in accordo con i Comuni, sono redatti appositi piani pluriennali di pascolamento, a cura dell'Ente parco, d'intesa con l'Ente proprietario al fine di una gestione razionale del pascolo.

2. Il pascolo di caprini è esercitato previa autorizzazione, ai sensi del Regolamento forestale. L'Ente parco, su richiesta dell'Ispettorato competente per territorio esprime proprio parere sulla richiesta di autorizzazione, in particolare sul numero di capi, la località e la superficie da destinare al pascolo, il periodo, la durata del pascolo ed il livello di sorveglianza. Il pascolo transumante è autorizzato in conformità alle disposizioni contenute dal PCS e alle misure di conservazione specifiche previste per la porzione di siti Natura 2000 ricadenti nel Parco; sono fatti salvi gli adempimenti previsti dal regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione 274/2012.

3. Il PCS individua come attività incentivabili gli interventi tendenti al miglioramento del cotico erboso e delle condizioni ambientali dei pascoli, sia in quota, sia in fondovalle. L'Ente parco provvede alla concessione dei premi incentivanti, fino all'80% della spesa ritenuta ammissibile dei singoli progetti specifici, da erogare ai proprietari dei terreni, ovvero ai soggetti aventi altro titolo legittimo di utilizzazione e godimento.

4. Si incentiva la monticazione delle malghe indicate dal PCS. A tal fine è istituito un fondo di incentivazione ed è stabilito un premio annuale, come determinato con specifico Regolamento approvato del Consiglio Direttivo, calcolato per ogni giorno di permanenza in malga degli animali. Il premio è concesso al proprietario degli animali, ovvero ai soggetti aventi altro titolo legittimo di utilizzazione e godimento sottoposti ai controlli dei servizi veterinari dell'Azienda per i servizi sanitari territorialmente competente, i quali provvederanno anche al trattamento contro l'echinococco dei cani da pastore.

5. Sono fatte salve le norme di polizia veterinaria che regolano la monticazione.

Art. 5
(Attività di gestione della flora e della vegetazione)

1. Oltre a quanto già specificato per i prati, i pascoli ed i boschi, la flora e la vegetazione sono tutelate in tutte le loro forme ed aspetti. In particolare, nella zona RN di tutela naturalistica, qualsiasi prelievo di specie vegetali necessita di autorizzazione da parte

dell'Ente parco. La suddetta autorizzazione non è necessaria per i proprietari ovvero per i soggetti aventi altro titolo legittimo di utilizzazione e godimento degli immobili.

2. Nelle zone RG di tutela generale la raccolta per scopi alimentari delle parti commestibili e la raccolta per scopi ornamentali di parti fiorifere o fruttifere di specie vegetali seguono quanto previsto dal Regolamento per la tutela della flora e del Regolamento per la tutela della flora e della fauna di importanza comunitaria e di interesse regionale, in esecuzione dell'articolo 96 della legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 (norme in materia di risorse forestali) emanato con decreto del Presidente della Regione 20 marzo 2009, n. 74/Pres. (Regolamento per la tutela della flora e della fauna di importanza comunitaria e di interesse regionale, in esecuzione dell'articolo 96 della legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 (norme in materia di risorse forestali), di seguito Regolamento per la tutela della flora e della fauna.

3. La raccolta della flora e della fauna di interesse regionale di cui all'articolo 3 del Regolamento per la tutela della flora e della fauna è disciplinata dall'articolo 6 del medesimo Regolamento. L'Ente parco esprime il proprio parere sulla richiesta di autorizzazione.

4. Per motivi naturalistici e paesaggistici è promosso il censimento delle «Piante Monumentali» del parco, le quali, individuate in apposita cartografia e puntualmente segnalate sul territorio mediante cartello, godono di particolare tutela e possono essere acquisite dall'Ente parco. Possono essere individuati altri esemplari arborei, di particolare importanza per la fauna o per gli ecosistemi forestali, che godono anch'esse di particolare tutela. Qualora le piante siano di proprietà privata l'Ente parco provvede a corrispondere un equo indennizzo, ai sensi dei successivi articoli 18 e 19. Le disposizioni di tutela sopra citate e l'entità degli indennizzi sono oggetto di apposita deliberazione dell'Ente parco.

5. La raccolta di specie di flora di interesse regionale è consentita, previa autorizzazione dell'Ente parco, per motivi scientifici, esclusivamente al personale di Musei, Università e del Centro nazionale delle ricerche od altri Enti pubblici o privati di ricerca.

Art. 6

(Attività di gestione della fauna selvatica)

1. Qualsiasi intervento riguardante la fauna selvatica è effettuato in conformità alle previsioni del PCS, del Piano faunistico regionale, del Piano pluriennale di conservazione, miglioramento e sviluppo del patrimonio faunistico e di eventuali altri piani di settore previsti dalla normativa vigente. Questi ultimi possono disciplinare puntualmente la gestione della fauna selvatica e prevedere specifici studi e ricerche volti a migliorare le conoscenze del patrimonio faunistico.

2. La gestione dell'ittiofauna e l'attività di pesca sportiva sono disciplinate annualmente dall'Ente tutela patrimonio ittico (ETPI) Friuli Venezia Giulia, in conformità al PCS e ad eventuali altri piani di settore previsti dalla normativa vigente, d'intesa con l'Ente parco.

3. L'Ente parco accerta, tramite appositi studi sottoposti al parere del Comitato tecnico-scientifico, eventuali squilibri ecologici relativi alla fauna selvatica. Qualora tali studi, al fine di ricomporre l'equilibrio ecologico della fauna selvatica, prevedano prelievi faunistici, l'Ente parco dispone in merito, ai sensi dell'articolo 36, comma 5, della legge regionale 42/1996.

Art. 7
(Attività scientifiche)

1. Si considera come obiettivo primario la ricerca scientifica all'interno del territorio del Parco, con particolare riguardo alle discipline naturalistiche ed ambientali.

2. L'Ente parco svolge attività di ricerca scientifica, sia con proprio personale sia incaricando, per particolari settori di ricerca, istituti, società, enti e professionisti ai sensi dell'articolo 19, comma 6, della legge regionale 42/1996.

3. Le attività di ricerca da parte di terzi, nell'area Parco, devono essere preventivamente autorizzata dall'Ente parco.

Art. 8
(Attività didattiche e attività educative)

1. L'Ente parco gestisce - sia con proprio personale, sia incaricando, ai sensi dell'articolo 19, comma 6, della legge regionale 42/1996, istituti, società, enti, associazioni, professionisti e/o esperti qualificati - le attività didattiche ed educative, volte alla diffusione e conoscenza del patrimonio naturalistico e storicoambientale del parco.

2. L'Ente parco coordina le attività didattiche ed educative all'interno del territorio del parco. A tal fine, gli enti, istituti ed associazioni che desiderano avvalersi dei servizi offerti dal parco, devono comunicare i propri programmi di attività all'Ente parco.

3. L'Ente parco collabora con enti, istituti, associazioni, società e privati, comprese le associazioni ambientaliste riconosciute ai sensi dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349 (Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale), nell'ambito di programmi preventivamente concordati, per la realizzazione di attività didattiche ed educative.

Art. 9
(Attività promozionali)

1. L'Ente parco gestisce le attività promozionali che ritiene più idonee per la diffusione e conoscenza del Parco e dei suoi aspetti naturalistici, socio-culturali e storico-ambientali.

2. L'Ente parco mantiene rapporti e collegamenti con enti ed istituti che agiscono con finalità di promozione della conoscenza del territorio.

3. L'Ente parco provvede a registrare il nome e l'emblema del Parco naturale regionale delle Dolomiti Friulane anche al fine di garantire una corretta attività promozionale propria e altrui.

4. L'Ente parco regola la concessione del proprio emblema con apposito regolamento approvato dal Consiglio Direttivo.

Art. 10

(Attività ricreative, sportive e turistiche compatibili)

1. Sono permesse tutte le attività ricreative, sportive e turistiche compatibili con la tutela della fauna, della flora, della vegetazione, del suolo e del sottosuolo. Fatti salvi i divieti e le limitazioni disposte dal successivo Capo IV, ulteriori disposizioni specifiche, legate a fattori contingenti, sono deliberate dall'Ente parco e pubblicate sul proprio albo pretorio e su quello dei Comuni.

2. L'accensione di fuochi all'aperto è consentita solo nelle apposite aree attrezzate a tale scopo.

3. Sono ammessi esclusivamente i cani al guinzaglio, nelle zone RN, ad eccezione di quelli utilizzati nelle operazioni di soccorso e di quelli al seguito delle mandrie e delle greggi in transito o autorizzate al pascolo, purché controllati costantemente dal pastore.

4. L'attività sciistica escursionistica è permessa di norma limitatamente alla viabilità forestale principale. Al di fuori di questa, essa viene esercitata con particolari attenzioni e cautele, evitando l'attraversamento dei boschi in fase di rinnovazione e non creando disturbi alle specie di interesse comunitario nella fase di riproduzione.

5. L'attività escursionistica si svolge di norma seguendo la rete sentieristica individuata dal PCS. L'Ente parco provvede al controllo ed alla manutenzione periodica dei sentieri e realizza, laddove mancante, la segnaletica con tipologie di scarso impatto ambientale come previsto dal PCS. L'Ente parco può stipulare convenzione con il C.A.I. al fine della manutenzione e relativa attrezzatura dei sentieri. L'Ente parco dispone ed approva i progetti per la realizzazione di nuova sentieristica e vie attrezzate.

6. L'attività cicloturistica con mountain bike ed e-bike si svolge lungo la viabilità principale (tav.9a e 9b del PCS) e su quella definita nel PCS funzionale a tale scopo. A cura dell'Ente parco vengono indicati i percorsi interdetti alla circolazione delle mountain bike ed e-bike per motivi legati alla sicurezza dei visitatori.

7. L'attività alpinistica è consentita in tutto il territorio del parco. L'Ente parco, qualora venga accertato che l'attività alpinistica interferisce con la fauna selvatica, in particolare con

l'avifauna nidificante in parete, può interdire l'accesso a determinati itinerari. Le palestre per arrampicata sportiva dovranno rispettare le caratteristiche ambientali dei siti prescelti ed essere realizzate con materiali, modalità ed attrezzature idonee a garantire la sicurezza per gli arrampicatori. L'apertura delle palestre è autorizzata dall'Ente parco. Qualora l'Ente parco ravvisi che le palestre esistenti non siano conformi alle caratteristiche ambientali dei siti, potrà disporre la destrutturazione degli itinerari non idonei.

8. L'esercizio di attività di ippoturismo sono svolte previa stipula di apposita convenzione dei soggetti interessati con l'Ente parco.

9. Le manifestazioni e competizioni sportive sono consentite solo previa autorizzazione dell'Ente parco, ferme restando le disposizioni in materia di valutazione di incidenza.

10. Coloro che intendono svolgere attività speleologica devono attenersi a quanto previsto dal PCS, in particolare devono dare precisa comunicazione dei loro programmi escursionistici all'Ente parco, per motivi di sicurezza e di una eventuale tempestiva organizzazione dei soccorsi. Durante le escursioni nelle cavità si deve evitare di danneggiare o asportare concrezioni, di abbandonare rifiuti, di disturbare, catturare o uccidere ogni tipo di organismo cavernicolo e di distruggere o raccogliere ogni forma vegetale presente all'imboccatura della cavità. L'Ente parco potrà interdire l'accesso a determinate cavità, sia temporaneamente che definitivamente. La disostruzione di nuove cavità non elencate nel catasto grotte e la raccolta di campioni di rocce, acque, reperti, flora e fauna ipogea è consentita solo previa autorizzazione dell'Ente parco, per comprovata reale motivazione scientifica.

11. Ai fini del rilascio delle autorizzazioni comunali di cui all'articolo 70 della legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 (Disciplina delle professioni turistiche e del turismo congressuale relative al campeggio mobile), l'Ente parco esprime parere tecnico-naturalistico per l'osservanza delle norme poste a tutela dell'ambiente.

12. Il campeggio con uso di tenda, di camper o roulotte è vietato su tutto il territorio del Parco ad esclusione delle aree identificate dall'Ente parco con apposito regolamento in base a quanto riportato nel PCS. Sono consentiti bivacchi alpinistici, di una sola notte, in località non servite da rifugi o altre strutture allo scopo destinate e, pur in presenza di ricoveri montani o bivacchi, nel caso in cui essi non possano dare ospitalità perché al completo. Con le stesse modalità è consentita la collocazione di tende da campeggio in un'area a ridosso degli edifici esistenti. In deroga a quanto sopra e nel rispetto delle normative vigenti, può essere consentito, previa autorizzazione rilasciata dal Parco, il campeggio temporaneo a singoli o gruppi organizzati. Sono fatte salve le esigenze connesse alle attività istituzionali dell'Ente parco.

13. In ogni caso le attività ricreative, sportive e turistiche vengono svolte a proprio rischio e pericolo.

Art. 11

(Attività di movimentazione e prelievo inerti)

1. La movimentazione ed il prelievo di inerti in conseguenza di eventi non prevedibili quali alluvioni, frane e dissesti in genere deve essere concordata con l'Ente parco che si esprime con motivato parere del Consiglio direttivo; fanno eccezione gli interventi disposti dalla Protezione Civile per i casi di somma urgenza.

Art. 12

(Circolazione dei veicoli a motore)

1. La circolazione dei veicoli a motore svolgenti servizio per pubblica utilità è libera.

2. La circolazione con veicoli a motore sulle piste forestali definite in base alla normativa forestale di riferimento, laddove non libera, può essere autorizzata dall'Ente parco a soggetti che svolgono attività agro - silvo - pastorali, attività economiche produttive, attività di ricerca scientifica, attività didattica e divulgativa, attività attinenti allo svolgimento di incarichi professionali, attività di manutenzione ed esercizio alle opere pubbliche di approvvigionamento idrico ed attività socialmente utili. L'Ente parco, contestualmente all'autorizzazione, rilascia apposito contrassegno di riconoscimento da apporsi sugli automezzi autorizzati e fa pervenire copia dell'autorizzazione rilasciata all'IAF competente per territorio, entro quindici giorni dalla data dell'autorizzazione stessa.

3. L'Ente parco può assicurare ai visitatori la percorrenza della viabilità principale mediante propri mezzi in alternativa e/o in sostituzione di eventuali altri mezzi privati o pubblici.

4. La viabilità deve comunque sottostare alle norme riportate nel PCS.

Art. 13

(Opere di sistemazione idraulica, idraulico-forestale ed idraulico-agraria)

1. L'Ente parco esprime parere vincolante sui progetti di sistemazione idraulica, idraulico-forestale ed idraulico-agraria ai sensi dell'articolo 19 della legge regionale 42/1996 e tiene conto dei seguenti principi tecnici:

- a) le opere di sistemazione idraulica, idraulico-forestale ed idraulico-agraria sono adeguate ai criteri della ingegneria naturalistica e per tipologia, dimensione ed esecuzione devono trovare un coerente inserimento nell'ambiente circostante;
- b) le opere di sistemazione idraulica longitudinali e trasversali in calcestruzzo devono essere rivestite in pietra locale. Le opere miste devono prevedere l'impiego di pietra locale e legname (pino nero o larice);
- c) le aree degradate per le quali si prevedono interventi di recupero ambientale devono essere sistemate mediante l'uso prevalente di tecniche di ingegneria naturalistica.

Art. 14

(Trasporto di mezzi per l'esercizio dell'attività venatoria di cui alla legge 157/1992)

1. I residenti nei Comuni del Parco, i titolari e conduttori di fondi come indicato all'articolo 5 della legge regionale 7 luglio 2017, n. 25 (Norme per la raccolta e la commercializzazione dei funghi epigei spontanei nel territorio regionale) ed i proprietari ed i possessori di immobili nei Comuni del Parco, detentori di mezzi per l'esercizio dell'attività venatoria di cui alla legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio) ed in possesso di regolare licenza, possono introdurre e trasportare i mezzi per l'esercizio dell'attività venatoria di cui alla legge 157/1992 in conformità alle seguenti disposizioni:

- a) nel corso della stagione venatoria, ad esclusione dei giorni di silenzio venatorio, limitatamente ai periodi definiti dalle disposizioni statali e regionali e nel rispetto della legge 157/1992;
- b) utilizzando la strada più breve o sentiero, in assenza di strada, sino all'edificio di proprietà all'interno del Parco;
- c) gli interessati devono inviare specifica comunicazione alla direzione del Parco almeno quindici giorni prima del periodo venatorio di utilizzo, come da modello indicato nell'allegato 1. Essa dovrà contenere, oltre alle generalità dell'interessato, l'elenco delle armi che si intendono trasportare con relativo numero di matricola, copia fotostatica del porto d'armi e della licenza di caccia.

2. I soci e invitati della Riserva di Erto e Casso possono introdurre e trasportare i mezzi per l'esercizio dell'attività venatoria di cui alla legge 157/1992 a bordo dell'autovettura lungo le strade comunali che conducono alla frazione Pineda.

3. Le armi trasportate devono essere scariche, riposte in apposita custodia e non suscettibili d'uso, né essere di pronta disponibilità. Qualora trasportate su automezzo, sono collocate in una sede separata da quella in cui vengono poste le munizioni.

4. Restano salve tutte le disposizioni in materia di porto d'armi previste dal Codice civile e dalla vigente normativa in materia venatoria.

CAPO III

Attività che l'Ente parco disciplina con apposite disposizioni da pubblicarsi all'Albo dei Comuni del Parco

Art. 15

(Disposizioni dell'Ente parco)

1. Il Consiglio direttivo dell'Ente parco delibera, ai sensi dell'articolo 22, comma 4, lettera f) della legge regionale 42/1996, la disciplina delle attività di seguito elencate:

- a) le limitazioni generali o particolari in ordine alla raccolta dei funghi, come conseguenza di specifiche motivazioni tecniche e scientifiche connesse all'evoluzione stagionale degli ecosistemi naturali;
- b) le limitazioni, per motivi di pubblico interesse, alla circolazione dei veicoli a motore sulle strade consentite al pubblico transito;
- c) l'interdizione in determinate zone e per determinati periodi di tutte le attività turistico-ricreative e sportive che possono recare disturbo alla fauna, in particolare ai siti di svernamento e riproduzione.

2. Il Consiglio direttivo dell'Ente parco può stabilire ulteriori divieti e disciplina le eventuali deroghe ai medesimi, in aggiunta a quelli già previsti dall'articolo 16. Le deliberazioni del Consiglio direttivo relative alle suddette disposizioni sono pubblicate nell'Albo dell'Ente parco e dei Comuni territorialmente interessati.

CAPO IV

Divieti

Art. 16

(Divieti e autorizzazioni)

1. In tutto il territorio del parco sono vietate, salvo quanto disposto diversamente dal presente regolamento, le attività di seguito elencate:

- a) l'uccisione, la cattura e il disturbo, nonché il danneggiamento, la distruzione e il prelievo di nidi, tane e uova di ogni specie animale, fatto salvo quanto previsto dal precedente articolo 6, commi 2 e 3, nonché il verificarsi delle condizioni di cui all'articolo 54 del C.P.; sono fatti comunque salvi i casi fortuiti o di necessità e le normali operazioni connesse con le attività agricole e selvicolturali;
- b) la raccolta ed il trasporto di fauna selvatica o parte di essa, rinvenuta con qualsivoglia modalità ed in qualsiasi tempo e luogo, salvo specifica autorizzazione dell'Ente parco;
- c) l'introduzione da parte di privati di mezzi per l'esercizio dell'attività venatoria di cui alla legge 157/1992, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 6 comma 3, e dall'articolo 14;
- d) l'introduzione di mezzi per l'esercizio dell'attività venatoria di cui alla legge 157/1992, senza espressa autorizzazione dell'Ente parco;
- e) l'introduzione o reintroduzione da parte di soggetti diversi dall'Ente parco, di specie animali selvatiche;
- f) le emissioni sonore e luminose, non indispensabili alle attività consentite ed autorizzate dell'Ente parco;
- g) l'apertura di discariche e l'abbandono di qualsiasi genere di rifiuto;
- h) l'introduzione di specie vegetali esotiche senza espressa autorizzazione dell'Ente parco;
- i) il taglio e il danneggiamento delle piante arboree monumentali segnalate in apposita cartografia e provviste di cartello e di tutte le specie arboree di particolare importanza per la fauna puntualmente individuate dall'Ente parco, di cui all'articolo 5 comma 4;

- j) il pascolo non autorizzato sia su proprietà pubblica, sia privata, ai sensi dell'articolo 636 C.P.;
- k) la distruzione, l'alterazione o il prelievo di puntuali emergenze geomorfologiche idrologiche, naturalistiche e paleontologiche;
- l) il prelievo di reperti paleontologici, se non autorizzato ai sensi del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137);
- m) il sorvolo con velivoli a motore e alianti a scopo turistico-amatoriale-sportivo, compreso l'eliski, e tutti i sorvoli con velivoli a motore, con alianti, deltaplano e con parapendio a quote inferiori a 500 m dal suolo, calcolato in ogni direzione, vanno autorizzati dall'Ente parco, fatti salvi i casi in cui questi siano legati ad interventi di soccorso e urgenti di protezione civile;
- n) il transito con motoslitte, salvo autorizzazione dell'Ente parco;
- o) il rilascio volontario di palloncini in gomma o altri materiali plastici non biodegradabili riempiti con gas più leggeri dell'aria, in quanto gli stessi, ricadendo al suolo, determinano una fonte diffusa di inquinamento da plastica non rimovibile con effetti negativi diretti e indiretti sulla sopravvivenza delle specie e sulla conservazione di habitat e specie, anche di interesse comunitario e conservazionistico;
- p) il rilascio volontario di lanterne cinesi contenenti fiamma, per il rischio di incendi e perché le stesse, ricadendo al suolo, determinano una fonte di rischio per le specie faunistiche che possono rimanere impigliate nella struttura.

2. L'Ente parco, con apposito regolamento, potrà escludere l'accesso in determinate aree del territorio del Parco permettendolo solamente a persone autorizzate.

Art. 17 (Sanzioni)

1. Le violazioni delle disposizioni dell'articolo 16 sono punite con le sanzioni penali previste dall'articolo 30, comma 1, della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette).

2. Le violazioni delle disposizioni emanate dal Consiglio direttivo dell'Ente parco, ai sensi dell'articolo 18, comma 2, lettera a) della legge regionale 42/1996 sono punite con la sanzione amministrativa da euro 51 a euro 516, prevista dall'articolo 39, comma 3, della legge regionale 42/1996.

CAPO V Criteri e modalità di corresponsione degli indennizzi

Art. 18 (Criteri)

1. L'Ente parco, contestualmente all'adozione del bilancio di previsione, ovvero a seguito dell'approvazione della pianificazione attuativa, identifica le attività, svolte direttamente o indirettamente, che possono produrre danni alla proprietà privata. Tali danni possono riguardare i beni agro silvopastorali ed immobiliari.

2. In caso di accertato danno procurato dalle attività gestionali dell'Ente parco, questi è tenuto a corrispondere un indennizzo ai privati, nella misura massima del 100%, detratti eventuali premi assicurativi corrisposti, nei seguenti casi:

- a) per mancato reddito parziale o totale dovuto all'inutilizzazione del bene;
- b) per danni ai beni stessi.

3. Gli indennizzi erogati ai sensi del presente regolamento non sono cumulabili con gli indennizzi dovuti, ai sensi della legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione faunistica e per l'esercizio dell'attività venatoria) e del regolamento di attuazione emanato con decreto del Presidente della Regione 15 maggio 2009 n. 0128/Pres. (Regolamento per la concessione di contributi per le opere di prevenzione e per l'indennizzo dei danni arrecati al patrimonio zootecnico, alle colture e ai beni utilizzati per l'esercizio dell'attività agricola o di allevamento dalle specie Orso bruno, Sciacallo dorato, Lince e Lupo, in esecuzione dell'articolo 39, comma 1, lettera b), della legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione faunistica e per l'esercizio dell'attività venatoria)).

Art. 19 (Modalità)

1. Il privato interessato all'ottenimento dell'indennizzo, presenta domanda specifica, entro il termine perentorio di dieci giorni dall'evento dannoso, all'Ente parco, indicando data e descrizione dell'evento, allegando dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà dalla quale risulti la proprietà o il legittimo possesso dei beni danneggiati, nonché l'eventuale sussistenza di polizze assicurative con relativo ammontare del massimale assicurato.

2. I provvedimenti di accertamento dei requisiti soggettivi ed oggettivi nonché di valutazione dei danni sono adottati dal Direttore del parco, entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda.

3. La liquidazione dei danni - nella misura dichiarata ammissibile dal Direttore del Parco, tenuto conto dell'esistenza di eventuali polizze assicurative - è effettuata entro i trenta giorni successivi.

CAPO VI Attività, prodotti e servizi di cui sono concessi a terzi il diritto d'uso del nome e dell'emblema del Parco

Art. 20

(Uso del nome e dell'emblema del Parco)

1. Il Consiglio direttivo dell'Ente parco approva specifici Regolamenti volti a disciplinare il diritto d'uso del nome e dell'emblema del parco.

2. Il Consiglio direttivo determina altresì la misura massima e minima dell'eventuale corrispettivo economico dovuto.

3. Il corrispettivo economico dovuto, nella misura minima, è riconosciuto ai richiedenti aventi i seguenti requisiti:

- a) soggetti, ditte ed imprese locali residenti nei Comuni del parco;
- b) svolgimento di attività nei settori caratteristici del territorio dell'Ente parco quali l'artigianato, l'agricoltura, la selvicoltura, l'agriturismo, il turismo e le attività di servizio al parco.

Art. 21

(Rinvio dinamico)

1. Il rinvio a leggi, regolamenti ed atti comunitari operato dal presente regolamento si intende effettuato al testo vigente dei medesimi, comprensivo delle modifiche intervenute successivamente alla loro emanazione.

ALLEGATO 1

Alla Direzione
del Parco naturale delle Dolomiti Friulane
Via Roma, 4
33080 Cimolais (PN)
parconaturale.dolomitifriulane@certgov.fvg.it

Oggetto: comunicazione di trasporto di mezzi per l'esercizio dell'attività venatoria di cui alla legge 157/1992 nel Parco da parte di residenti in periodo di stagione venatoria

Il sottoscritto _____ nato a _____ il _____ residente a _____
prov. _____ frazione _____ via _____ n. _____ tel. _____ e-mail: _____.

Comunica

di voler trasportare i mezzi per l'esercizio dell'attività venatoria di cui alla legge 157/1992 all'interno dell'area protetta, dalla propria residenza ove sono denunciate, lungo il percorso più breve attraverso:
la strada _____ (specificare)
il sentiero _____ (specificare)
sino all'edificio di proprietà sito all'interno del perimetro del Parco naturale regionale delle Dolomiti Friulane in Comune di _____, distinto catastalmente al Foglio n. _____ Mappale n. _____ e ritorno attraverso il medesimo percorso.

Si forniscono di seguito i seguenti dati:

Estremi del porto d'armi: _____ rilasciato da _____
scadenza _____

Armi da trasportare

Marca _____ tipo _____ matricola cassa _____ matricola canna
_____ munizioni _____ matricola eventuale canna di
ricambio _____

Marca _____ tipo _____ matricola cassa _____ matricola canna
_____ munizioni _____ matricola eventuale canna di ricambio

Altri mezzi per l'esercizio dell'attività venatoria di cui alla legge
157/1992 _____

Il sottoscritto, consapevole del fatto che, in caso di mendace dichiarazione, verranno applicate nei suoi riguardi, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia di falsità negli atti, dichiara che quanto sopra dichiarato corrisponde a verità.

Si allega la seguente documentazione:

- Copia fotostatica della licenza di caccia;
- Copia fotostatica del documento d'identità.

_____, lì _____
In fede _____

Compilare a macchina o in stampatello in maniera chiara e leggibile